



Giunta Regionale della Campania

Direzione Generale per l'Istruzione, la Formazione, il Lavoro e le Politiche Giovanili

Oggetto: Decreto Dirigenziale 868 del 25-07-2019_ Integrazione Linee Guida

Requisiti dei docenti

Ai sensi del Dlgs 226/2005- art. 19 "*Livelli essenziali dei requisiti dei docenti* " le attività educative e formative devono essere affidate a personale docente in possesso di abilitazione all'insegnamento o ad esperti in possesso di documentata esperienza maturata per almeno cinque anni nel settore professionale di riferimento.

Il più recente Dlgs n. 57/2019 chiarisce i requisiti per accedere ai posti comuni, ovvero le classi di concorso a cui dà accesso diretto la laurea conseguita, ai posti di insegnante tecnico-pratico e al sostegno.

Pertanto, in assenza dei requisiti indicati dal Dlgs 226/2005, possono essere ritenuti validi, ai fini del reclutamento del personale docente nei percorsi di leFP affidati alle Agenzie formative, uno dei seguenti requisiti:

- possesso congiunto di laurea (magistrale o a ciclo unico, oppure diploma di II livello dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti) e 24 CFU nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche;
- possesso di abilitazione per altra classe di concorso o per altro grado di istruzione, fermo restando il possesso del titolo di accesso alla classe di concorso ai sensi della normativa vigente;
- possesso di laurea più tre annualità di servizio (anche non continuativo, su posto comune o di sostegno, nel corso degli otto anni scolastici precedenti;

Requisiti destinatari

Le attività dei percorsi triennali, finalizzati al conseguimento della qualifica professionale, sono rivolte a giovani, in possesso della licenza di scuola secondaria di primo grado (licenza media) o, per gli allievi disabili, dell'attestato di credito formativo previsto dall'art. 9 del D.P.R 122 del 22 giugno 2009.

Ai fini del contrasto della dispersione scolastica, gli allievi che hanno frequentato per almeno otto anni i percorsi di primo ciclo senza conseguire il titolo di studio conclusivo, ferma restando la competenza delle Istituzioni del primo ciclo in materia di rilascio del relativo titolo, possono accedere, previa autorizzazione regionale, ai percorsi di leFP che comprendono anche azioni specifiche finalizzate alla sua acquisizione entro il primo anno di percorso progettuale.

Modalità di iscrizione e inserimento di minori stranieri

I minori stranieri, presenti sul territorio italiano a qualsiasi titolo, sono, soggetti all'obbligo scolastico; l'iscrizione alle classi dell'obbligo va accolta in qualsiasi momento dell'anno scolastico, in coincidenza con il loro arrivo sul territorio nazionale (D.P.R. n. 394/99 art. 45, C.M. del 23/03/2000 n. 87 e C.M. del 05/01/2001 n. 3). Essi vanno accolti anche se sprovvisti di permesso di soggiorno o privi di documentazione (art. 45 del DPR .394/99).

